

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 121/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 061/CSA– RIUNIONE DEL 15 GENNAIO 2015

1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Mario Becchetti, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/MESSINA DEL 21.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV del 22.12.2015)

La ricorrente propone reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Casertana/Messina del 21.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 97/DIV del 22.12.2015) per indebita presenza all'inizio della gara nel recinto di gioco di persone non autorizzate che fraudolentemente tentavano di accreditarsi come autorizzate.

La ricorrente, evidenzia la non proporzionalità della sanzione ad essa comminata rispetto ai fatti verificatisi e all'entità dell'infrazione contestata, anche in virtù della non sussistenza di episodi di intolleranza, indisciplina o mancanza di riguardo nei confronti del rappresentante della Lega Pro, Procura Federale, Terna arbitrale e tesserati della squadra ospite.

Chiede infine l'annullamento dell'ammenda di € 1.500,00 o, in via subordinata, una congrua riduzione della sanzione pecuniaria.

La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, pone in evidenza la sussistenza dei divieti in ordine alla presenza, nel recinto di gioco, di persone non autorizzate e pertanto ritiene la ricorrente responsabile dei fatti verificatisi.

Ad ogni modo, ritiene, vista l'insussistenza di casi di indisciplina o disturbo, la sanzione irrogata eccessiva.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Casertana S.r.l. di Caserta riduce la sanzione dell'ammenda ad € 750,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROSSI ANDREA SEGUITO GARA SALERNITANA/CAGLIARI CALCIO DEL 24.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015)

La U.S. Salernitana 1919 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra U.S. Salernitana e Cagliari del 24.12.2015, ha comminato la squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Rossi Andrea “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione); per avere, al 39° del secondo tempo, a

gioco fermo, spinto energicamente un calciatore avversario e tentato, successivamente, di colpirlo con un pugno”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione ha proposto ricorso deducendo alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto la erroneità della qualificazione dei fatti contestati e la eccessività della sanzione.

Secondo la U.S. Salernitana il comportamento del calciatore avrebbe avuto natura non violenta e si sarebbe trattato di un comportamento antisportivo. Inoltre, a dire della ricorrente, vi sarebbe stata una forte provocazione da parte di giocatore avversario della quale il calciatore sarebbe stato destinatario nell'occasione.

Ne conseguirebbe che la sanzione inflittagli risulterebbe eccessiva e sproporzionata in relazione ai fatti contestati.

Il ricorso appare parzialmente fondato in considerazione della provocazione subita dal calciatore della U.S. Salernitana.

Il ricorso deve essere pertanto parzialmente accolto riducendo la sanzione da 4 giornate a 3 giornate per il calciatore Rossi Andrea.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Rossi Andrea a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Renato Calderone, Avv. Serapio Deroma – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCIAUDONE DANIELE SEGUITO GARA SALERNITANA/CAGLIARI CALCIO DEL 24.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015) infliggeva al calciatore Sciaudone Daniele della U.S. Salernitana 1919 la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per la sua condotta nella partita Salernitana/Cagliari del 24.12.2015.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la U.S Salernitana 1919 S.r.l ritenendo la sanzione eccessiva e chiedendone la riduzione.

E ciò perché il giocatore del Cagliari Melchiorri Federico aggrediva lo Sciaudone colpendolo all'altezza dello zigomo/naso, senza procurargli alcun danno, con un movimento dell'avambraccio in avanti e diretto al viso. In risposta, Sciaudone tentava di colpire con un pugno al viso il suddetto numero nove del Cagliari, Melchiorri, che schivava il colpo.

Lo Sciaudone, pertanto, è stato aggredito con una gomitata in viso dall'avversario ed ha quindi reagito senza colpirlo. Inequivocabile è da ritenersi la provocazione e la circostanza che l'innocente non ha tenuto un comportamento violento. Si è trattato quindi di un mero tentativo che ha costituito un atteggiamento reattivo ad un grave torto subito e certificato dagli organi presenti. Il ricorso va accolto in relazione alla doglianza concernente l'entità della sanzione.

Dallo svolgersi dei fatti, così come rapportati, non si può non riconoscere al ricorrente l'attenuante della provocazione.

Resta il comportamento dell'innocente, definito dalla difesa come “tentativo” di violenza: cioè atti idonei diretti in modo non equivoco (art.56 c.p.) a sferrare un pugno. Tale condotta non può restare impunita in quanto contrasta con i principi ed i doveri cui devono attenersi tutti i soggetti nell'ambito dell'attività sportiva.

In virtù della concessione dell'attenuante della provocazione e del fatto che la violenza non si è consumata, si riduce la sanzione a 2 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sciaudone Daniele a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GEIJO PAZOS ALEXANDRE SEGUITO GARA BRESCIA/TERNANA DEL 27.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 28.12.2015)

La società Brescia Calcio S.p.A. proponeva reclamo avverso la pronuncia del Primo Giudice, che all'esito del referto arbitrale della gara Brescia/Ternana disputata il 27.12.2015, aveva inflitto 2 giornate di squalifica al suo calciatore Geijo Pazos Alexandre, sostenendo l'eccessiva afflittività della sanzione, a fronte di un comportamento del medesimo ritenuto non particolarmente grave.

Ritiene la Corte di non condividere le ragioni del reclamo, che per l'effetto, reputa infondato.

Le circostanze poste dal Giudice Sportivo a base del proprio provvedimento sono tutte assistite da fonte privilegiata di prova che non può essere sculpita da diverse valutazioni.

Ed invero, in primo luogo, vi è l'espulsione del calciatore e nonostante la gravità o meno del comportamento che ha determinato la decisione arbitrale, la stessa non può essere sindacata dalla Giustizia domestica.

All'espulsione, che già di per sé comporta un'adeguata sanzione, si aggiunge l'ulteriore autonomo comportamento del calciatore, posto in essere mentre lasciava il terreno di gioco.

Risulta dal rapporto del quarto Ufficiale che detto calciatore proferiva espressioni decisamente poco urbane ed oltretutto, poneva in essere un comportamento che non può essere tollerato perché deve ritenere l'estrinsecazione di un atteggiamento palesemente minaccioso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Brescia Calcio S.p.a. di Brescia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 5 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio